



POLIMORFICA APS

VIA MORDURE, 509 - 55047 QUERCETA (LU) ITALIA
polimorfica.aps@gmail.com +39 3891036344 / 3286739887
CF 91054990469

**VERBALE N.02 DEL 2025 DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"POLIMORFICA APS"**

Il giorno 22, del mese di Maggio, dell'anno 2025, alle ore 18.00, in versione online, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione "Polimorfica APS", per discutere e deliberare su:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche Statutarie richieste dal RUNTS

Sono presenti i seguenti soci:

Giovanni Corsini, Francesca Cecconi, Gabriele Pineider, Lavinia Vizzoni, Giacomo Corsini, Angelica Genovesi, Attilio Grassi, Flavio Corsini, Iliana Munda, Marina Grassi, Paolo Cecconi.

per complessivi n°11 soci presenti su un totale di 20 soci iscritti, di cui 11 con diritto di voto (ossia iscritti all'associazione da più di tre mesi).

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Giovanni Corsini e Segretaria la Sig.na Francesca Cecconi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione "Polimorfica APS" validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretaria la Sig.na Francesca Cecconi e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire sull'ordine del giorno.

QUESTIONE Modifiche Statutarie richieste dal RUNTS

Il Presidente Giovanni Corsini prende parola ed espone la motivazione della convocazione dell'Assemblea straordinaria. In data 24 aprile 2025 è stata ricevuta una email pec in cui venivano poste delle osservazioni relative all'ultimo statuto depositato, nello specifico venivano rilevate le seguenti previsioni in contrasto con il Codice del Terzo Settore: art. 7 ultimo comma: non è stato individuato il quorum costitutivo per la modifica dello statuto in seconda convocazione; art. 19: devoluzione patrimonio residuo in caso di scioglimento è possibile solamente ad un altro ente di terzo settore, non è ammissibile "a fini di pubblica utilità".

POLIMORFICA APS

VIA MORDURE, 509 - 55047 QUERCETA (LU) ITALIA
polimorfica.aps@gmail.com +39 3891036344 / 3286739887
CF 91054990469

La segretaria Francesca Cecconi dichiara di aver apportato le modifiche richieste con la supervisione della consulente commerciale.

Si richiede quindi l'approvazione dei soci della modifica statutaria delle osservazioni pervenute dal RUNTS.

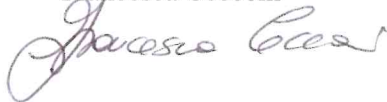
Le modifiche delineate vengono votate favorevolmente all'unanimità dai soci presenti e aventi diritto al voto.

Il Presidente alle ore 19.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire ulteriormente, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Querceta, 22 maggio 2025

La Segretaria

Francesca Cecconi



Il Presidente

Giovanni Corsini



REG.

T.S.

TOTAL

Reg. to AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2

a data del timbro a calendario a lato

Aff. privati Serie 3 M. 563

Liquidati e
ESENTI

23.05.2025

PER IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Massimo Vezzari





STATUTO

Polimorfica Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Polimorfica APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Seravezza, loc. Querceta (LU) in via Mordure, 509 - 55047 e con durata illimitata. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Relativo Registro.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Sua finalità primaria è realizzare le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117:

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni.

Mediante la realizzazione delle seguenti attività:

attività culturali: la promozione, la produzione, l'organizzazione e la gestione di eventi, rassegne culturali, spettacoli e performance, propri e per conto di soggetti terzi, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia compresa l'informatica applicata ai beni culturali, al fine di operare al meglio nell'ambito delle attività culturali; promozione delle arti visive e sonore anche con progettazione e



realizzazione di installazioni e altre opere d'arte, radio e podcast, propri e per conto di soggetti terzi; tutte le attività di promozione culturale in genere;

attività di formazione: organizzazione di corsi e attività formative, percorsi di formazione professionale, laboratori nelle scuole, nonché conferenze e mostre nelle varie discipline;

attività educative e sociali: animazione socio-educativa, gestione di centri di aggregazione giovanile, percorsi di orientamento e formazione giovanile, animazione territoriale e processi partecipativi, con particolare riguardo per le reti di comunità;

attività per il patrimonio: realizzazione, anche in accordo e in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, di studi, ricerche, manifestazioni, convegni, iniziative scientifiche e divulgative, esposizioni e pubblicazioni in favore della tutela e valorizzazione del patrimonio, sia in ambito locale e regionale, che nazionale e internazionale; assunzione di iniziative volte a fruire culturalmente del territorio, con particolare attenzione ai luoghi e ai segni che restituiscono le sedimentazioni storiche; interventi di riqualificazione e rigenerazione di luoghi; valorizzazione della memoria storica.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Per raggiungere gli scopi sopra descritti, si potranno stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per tutte le attività. Si potrà aderire ad associazioni o confederazioni che abbiano obiettivi analoghi.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche. Possono altresì aderire gli Enti



del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (art. 35 punto 3 decreto leg.vo n.117/2017).

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo Amministrativo, anche tramite un suo incaricato, accoglie la domanda e accetta secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato anche verbalmente e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione di missione, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti nel successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- 
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta all'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione ossia il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in possesso della tessera annuale.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

È previsto l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



Per modificare lo Statuto, sciogliere l'Associazione e devolvere il Patrimonio occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o in delega, con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati e le quote associative annuali;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e l'eventuale esclusione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a

condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo, ...). Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito

da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, è approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri e Registro)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi chiedendone visione all'Organo di amministrazione con cui si dovranno concordare le modalità pratiche. L'Organo interpellato, fatta eccezione per i periodi di vacanze estive o natalizie, dovrà entro quindici giorni mettere a disposizione del richiedente, presso la sede sociale, i libri richiesti.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

ART. 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati (fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati).

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

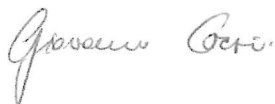
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente
Sig. Giovanni Corsini



Vicepresidente / Segretaria
Sig.na Francesca Cecconi

